



## **Titolo**

Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera - art. 33 CGS - emolumenti - forza maggiore – nozione – onere probatorio - assoluta impossibilità della prestazione

## **Descrizione**

Il debitore, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art 1218 cod. civ., deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o forza maggiore; nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore deve dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è “divenuta” impossibile (CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020). (Nel caso di specie – riguardante il mancato pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti come previsto dall'art. 85, lett. A), par. V, NOIF - la Corte ha ritenuto: a) che anche là dove i problemi di comunicazione e trasmissione fossero ascrivibili alla banca, non si sarebbe in presenza di una causa di forza maggiore in quanto la banca è una mandataria della società sportiva la quale ultima è tenuta a rispondere anche del fatto colposo dei propri terzi e ausiliari secondo i criteri di responsabilità previsti in generale per l'inadempimento (art. 1218 ss., c.c.), criteri rigorosi in tema di obbligazioni pecuniarie e, in particolare, secondo il principio racchiuso nell'art. 1228 c.c.; criteri e principi che secondo consolidati orientamenti sono ritenuti estensibili alla giustizia sportiva anche con riferimento al tipo di adempimento in contestazione; b) che una causa di forza maggiore sarebbe stata configurabile soltanto se circostanze non superabili con la diligenza né dalla società sportiva né dalla banca avessero precluso il pagamento: ad esempio un black out del funzionamento delle reti informatiche, un attacco hacker che avesse fatto saltare le connessioni, uno sciopero generale degli addetti ai servizi bancari; non invece generiche e imprecise «problematiche connesse ai flussi di comunicazione e trasmissione» che non è possibile escludere siano ascrivibili a inefficienze della società sportiva mandante e/o della banca mandataria).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 93/CFA/2024-2025/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Mauceri

## **Riferimenti normativi**

art. 33, comma 3, lett. b, CGS; l'art. 85, lett. A), par. V, NOIF artt. 1218 CC;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0093 CFA del 18 marzo 2025 ( Dott.ssa Palma Stefania Di Salvo/Rimini Football Club S.r.l./PF)**